



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

LINEE GUIDA

Il Tribunale di Pavia, nella persona del presidente, Dott. Guglielmo Leo, e della presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale, Dott.ssa Marina Bellegrandi

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, nella persona della presidente, Avv. Maria Pistorio

premessi che

- con il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 - emanato in attuazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206 – il Governo ha voluto realizzare il riassetto “*formale e sostanziale*” della disciplina del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, in funzione degli obiettivi di “*semplificazione, speditezza e razionalizzazione*” del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio;
- in attuazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206 è stato introdotto un rito unico per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alle famiglie attribuiti alla competenza del Tribunale Ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i Minorenni;
- il Libro II, Titolo IV *bis*, Capo II, Sezione I, c.p.c. fissa le disposizioni comuni ai procedimenti di I grado;
- nei predetti procedimenti, l'art. 473-*bis*.12, terzo comma, c.p.c. prevede che, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori e di figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ex art. 473-*bis*.9 c.p.c., le parti allegghino al loro ricorso:
 - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
 - la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
 - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni;

- l'art. 473-bis.12, quarto comma, c.p.c. prevede che, in presenza di figli minori e di figli maggiorenni portatori di *handicap* grave, le parti alleghino al ricorso un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
- l'art. 473-bis.16, c.p.c. prevede che il convenuto si costituisca nel termine assegnato dal giudice depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli artt. 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma, c.p.c.;

considerato che

- nel Libro II, Capo III, Sezione II, c.p.c., sono contenute le disposizioni speciali relative ai procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni;
- l'art. 472-bis.48 c.p.c. dispone che nei procedimenti di cui alla Sezione II, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è **sempre allegata** la documentazione prevista dall'art. 473-bis.12, terzo comma; c.p.c.: si legge infatti nella Relazione Illustrativa, p. 85 che “ *Nell'articolo 473-bis.12 c.p.c., che disciplina per tutte le ipotesi ricomprese nell'ambito di applicazione del rito unitario la forma dell'atto introduttivo e le connesse necessarie allegazioni, si è previsto al terzo comma che nei casi di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, debbano essere allegati al ricorso le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. La norma di cui all'articolo 473-bis.48 c.p.c. intende estendere tale portata precettiva nell'ambito dei procedimenti della crisi familiare (procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni) in via generale, tenuto conto che, anche in assenza di prole ovvero di richieste di contributo economico, l'assetto da stabilirsi comunque dipende da una valutazione del quadro economico sottostante, per la quale*

risulta opportuno disporre della necessaria documentazione di riferimento. Ciò anche al fine di avere contezza dei presupposti fattuali in forza dei quali sono stati assunti determinati provvedimenti, e conoscere quindi i necessari dati per una eventuale futura modifica o variazione dell'assetto così determinato”;

considerato inoltre che

- l'art.473-bis.51 c.p.c. prevede che, nei procedimenti su domanda congiunta, il ricorso **debba contenere le indicazioni** di cui all'art. 473-bis.12, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 5 e secondo comma c.p.c. e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
- l'art.473-bis.51 c.p.c. prevede inoltre che le parti, facendone richiesta nel ricorso, possano avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;

ritenuto che

la diffusione di una prassi condivisa nell'ambito dei procedimenti di famiglia possa servire a contenere i tempi processuali, fornendo al Tribunale, sin dagli atti introduttivi, ogni informazione utile per adottare i provvedimenti più opportuni nell'interesse delle parti e dell'eventuale prole

segnalano la necessità

nei procedimenti *ex art. 473-bis.51 c.p.c.* di evidenziare nell'epigrafe del ricorso la richiesta di sostituzione di udienza con il deposito di note scritte

consigliano

di depositare il piano genitoriale anche nei procedimenti congiunti al fine di prevenire eventuali successive dispute tra i genitori e di consentire al giudice la valutazione della situazione pregressa dei figli minori e maggiorenni portatori di handicap grave e delle loro abitudini;

approvano

i seguenti modelli da utilizzarsi nei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, disciplinati dal Libro II, capo III, Sezione II c.p.c.:

- 1) dichiarazione della parte relativa alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni e degli oneri a suo carico da depositare, con la relativa documentazione, nei procedimenti contenziosi;
- 2) piano genitoriale da depositare nei procedimenti nei procedimenti contenziosi.;
- 3) dichiarazione delle parti relativa alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni e agli oneri a loro carico da allegare ai ricorsi su domanda congiunta *ex art. 473-bis.51* c.p.c.;
- 4) piano genitoriale da allegare ai ricorsi su domanda congiunta *ex art. 473-bis. 51* c.p.c. (facoltativo).

Pavia, ~~25~~²⁶ maggio 2023

Il Presidente

del Tribunale di Pavia

Dott. Guglielmo Leo



La Presidente

della Sezione Seconda Civile

Dott.ssa Marina Bellegrandi



La Presidente

dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

Avv. Maria Pistorio

